



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. **1173/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Leone e Simona Fell ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito a Roma in Lungotevere Marzio, n. 3

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1 (CF *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Roma in Piazza Della Repubblica n. 59 ; rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari *Controparte_2* *Controparte_3* , *Controparte_4* *CP_5* , *CP_6* [...] Corrado Pintaldi, dott.ssa Valentina Proto e Antonio Boscarino ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' *Controparte_1*

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente :

Nel merito

1. Ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi di cui in epigrafe;

2. Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del Dott. *Pt_1* ad essere assegnato presso la sede territoriale di Salerno dell' *Controparte_1* [...] o, in subordine, anche in sovrannumero, in una sede viciniora al comune di residenza, in qualità di soggetto beneficiario della precedenza ex art. 21 della L. 104/92 in considerazione delle preferenze espresse all'atto della scelta delle sedi;

3. Per l'effetto, e per tutte le motivazioni di cui in ricorso, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediata assegnazione di parte ricorrente, anche in sovrannumero, presso la sede lavorativa sita in Salerno dell' [...] *Controparte_1* o, in subordine, in una sede viciniora al comune di residenza;

4. Conseguentemente, condannare le Amministrazioni, a vario titolo coinvolte, al risarcimento del danno da ritardo subito, anche in via equitativa, dall'odierno ricorrente a causa dell'inerzia e delle lungaggini della stessa procedura, che ha comportato una perdita economica importante, considerato che il ricorrente ha dovuto sostenere il trasferimento presso la sede di Rimini.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari .

Per la parte resistente :

1) Dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite in assenza di volontà conciliativa della parte attrice nei termini suddetti;

2) In via pregiudiziale, dichiarare la nullità della notifica avvenuta in violazione dell'art. 144 c.p.c., disponendo, laddove ritenuto, la rinnovazione della notifica della stessa nei modi e nei tempi previsti dalla legge;

3) Nel merito, rigettare il ricorso, in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi dovuti ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. C.p.c.

MOTIVAZIONE

Il ricorso presentato ex art. 414 c.p.c. da *Parte_1* – vincitore del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.12 dell'11 febbraio 2022 per la copertura di un contingente complessivo di 1249 posti di personale non dirigenziale per vari profili area III a tempo indeterminato per i ruoli dell' *Controparte_1* con classificazione al posto n. 749 ed assegnazione alla sede territoriale di Rimini – finalizzato alla assegnazione definitiva ex artt. 33 comma 5 L. 104/92 presso la sede territoriale di Salerno o

in subordine anche in sovrannumero in una sede più vicina al comune di residenza dovendo lo stesso prestare assistenza a Persona_1 (residente ad Avellino) congiunta di primo grado portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 , appare meritevole di accoglimento per quanto di ragione .

Va detto che l' Controparte_1 – che ha già assegnato il ricorrente in via temporanea presso l' Organizzazione_1 [...] – costituendosi in giudizio non abbia negato la sussistenza in capo al Pt_1 del requisito di cui all'art. 33 comma 5 della Legge n. 104/1992 (a norma del quale il lavoratore che assiste un parente entro il secondo grado affetto da disabilità in situazione di gravità 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede) ma abbia fondatamente dedotto come il tardivo riconoscimento di tale condizione sia in realtà dipeso dalla mancata trasmissione da parte del ricorrente del verbale attestante la situazione di handicap grave del familiare assistito così come espressamente richiesto nell'avviso in data 18\05\2023 del seguente tenore testuale : “ ...Si avvisano inoltre gli interessati che l'assegnazione della sede avverrà secondo l'ordine di graduatoria, fatta salva la scelta prioritaria tra le sedi disponibili ai sensi degli articoli 21, comma 1, e 33, commi 5 e 6, della legge n. 104/1992. A questo fine, gli interessati dovranno caricare, attraverso il portale, il verbale amministrativo attestante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli menzionati...” (all n. 2 alla memoria difensiva) .

Ciò che con tutta evidenza impedisce l'accoglimento della domanda del ricorrente finalizzata al risarcimento del danno *da ritardo* .

Deve peraltro darsi atto che al tardivo riconoscimento della situazione del ricorrente abbia sicuramente contribuito anche l'incomprensibile atteggiamento ostruzionistico assunto dall'Istituto che ha negato per ben due volte al ricorrente l'accesso agli atti con le seguenti apodittiche motivazioni : nota prot. N. 283 del 10 ottobre 2023 : “*detta istanza non risulta adeguatamente motivata in quanto non è stato rappresentato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*”; nota Prot. 4557 del 30 novembre 2023 : “*quanto dalla S.V. richiesto non attiene a documenti già formati e, dunque, esistenti, determinati o quanto meno determinabili ed in possesso di quest'Amministrazione*”.

Va dunque affermato il diritto di Parte_1 ad essere assegnato presso la sede territoriale di Salerno dell' Controparte_1 o, in

subordine, anche in sovrannumero, in una sede più vicina al comune di residenza, in qualità di soggetto beneficiario della precedenza ex art 33 comma 5 L. 104/92 previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, conseguenti e connessi di segno contrario .

A tale riguardo la parte ricorrente ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza – oltre che alla Avvocatura dello Stato all’indirizzo pec *Email_1* nei confronti di tutti i candidati, vincitori e idonei, assunti dall’ [...] *Controparte_1* presso la sede lavorativa di Salerno, potenziali controinteressati tramite la tempestiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ *Controparte_1* .

Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ma , stante l’accoglimento solo parziale del ricorso , le stesse si compensano per un terzo .

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

visto l’art. 429 c.p.c.;

pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da *Parte_1* con ricorso depositato il giorno 20\12\2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con l’ [...] *Controparte_1* :

1) Accertato il diritto di *Parte_1* ad essere assegnato presso la sede territoriale di Salerno dell’ *Controparte_1* o, in subordine, anche in sovrannumero, in una sede più vicina al comune di residenza, in qualità di soggetto beneficiario della precedenza ex art 33 comma 5 L. 104/92 previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, conseguenti e connessi di segno contrario

ORDINA

alla amministrazione pubblica convenuta di assegnare in via definitiva [...] *Parte_1* presso la sede territoriale di Salerno dell’ [...] *Controparte_1* o, anche in sovrannumero, in una sede più vicina al comune di residenza.

2) Rigetta per il resto il ricorso .

3) Condanna l’ *Controparte_1* alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che , compensate per la metà , ai sensi del regolamento n. 147 del 2022

si liquidano per la restante quota in complessivi euro 2.309,00 (di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfettarie), oltre ad esborsi pari a € 259,00 ed I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 19\03\2024.

IL GIUDICE
LUCIO ARDIGO'